

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/431/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo europeo») ⁽²⁾, è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

(3) Per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri occorre prevedere un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

(4) In merito al protocollo aggiuntivo si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo europeo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

(6) Il protocollo aggiuntivo dovrebbe pertanto essere approvato,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente protocollo aggiuntivo secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Parere espresso il 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2004 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del protocollo approvato in virtù della decisione 2003/18/CE ⁽²⁾ sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo aggiuntivo accluso alla presente decisione, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2004.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Articolo 6

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo. Il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardati nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania

(di cui all'articolo 3)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4769	0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 71	Animali vivi della specie bovina
09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4756	ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
09.4765	0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina
09.5855	0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105
09.4771	0402 10 19 0402 21 11 0402 21 19 0402 21 91	Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide
09.4772	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Yogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
09.4758	0406	Formaggi e latticini
09.5835	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0408	Uova di volatili in guscio Uova di volatili sgusciate
09.6101	0702 00 00	Pomodori
09.5837	0707 00 05	Cetrioli — destinati alla trasformazione
09.5839	0707 00 05	Cetrioli — diversi da quelli destinati alla trasformazione
09.4726	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere <i>Agaricus</i>

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6119	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro
09.4766	1001	Frumento (grano) e frumento segalato
09.5841	1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo
09.5843	1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena
09.5871	1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso da quello ibrido
09.4767	1005 90 00	Granturco, escluso quello destinato alla semina
09.5872	1101 1103 11 1103 20 60	Farine di frumento e di frumento segalato Semole e semolini di frumento Agglomerati in forma di pellets di frumento
09.5873	1107	Malto
09.6139	1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.4752	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni di suini domestici
09.4768	1602 50	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie della specie bovina
09.5844	1701 1702	Zucchero Altri zuccheri
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere <i>Agaricus</i>